

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "MEYES s.r.l."

SEDE

Art. 2

La Società ha sede a Valsavarenche in frazione Degioz numero 67, presso il Municipio.

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, filiali, agenzie e succursali anche altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea.

OGGETTO

Art. 3

La Società ha per oggetto la costruzione, la gestione, l'automazione e l'amministrazione degli impianti energetici - centraline idroelettriche - in località Grand Clapey e Pont del Comune di Valsavarenche ed in località Bioley del Comune di Introd, nonché gli impianti energetici individuati lungo la condotta dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche - Introd - Villeneuve.

La società potrà partecipare ad appalti, concessioni e concorsi relativi a tali impianti.

La società potrà cedere a terzi gli impianti stessi, nonché i prodotti e i diritti dalla stessa acquistati sui medesimi.



Potrà quindi compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui attivi e passivi sia fondiari che ipotecari con qualsiasi istituto di credito all'uopo abilitato che, a giudizio dell'Organo di Amministrazione, saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Potrà inoltre concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali sui beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi Istituti bancari e finanziari ad esclusione della raccolta del risparmio o di quelle altre che risultino vietate da vigenti o future disposizioni di legge.

Potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società, cooperative, consorzi, od enti costituiti o da costituirsi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

DURATA

Art. 4



La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

CAPITALE

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000 (centomila), diviso in quote ai sensi di legge.

Esso potrà essere aumentato o diminuito nei casi di legge con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Il socio che intende vendere le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo che ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione alle quote possedute.

Entro quarantacinque giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci devono comunicare all'Organo Amministrativo se intendano esercitare o meno il diritto di prelazione all'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione anche nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altro socio.

Qualora invece nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite esclusivamente mediante procedura avente caratteri di evidenza pubblica, previo favorevole giudizio espresso dall'Assemblea.

ASSEMBLEA

Art. 6

Le Assemblee regolarmente costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può essere portato dall'Organo amministrativo a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria ogni qual volta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Art. 8

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci

almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. _____

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. _____

Tuttavia saranno ugualmente valide le Assemblee che non siano state convocate come sopra indicato, se la totalità del capitale sociale vi è rappresentato e se l'intero organo di amministrazione in carica ed il Sindaco unico od i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti alla riunione. _____

— Art. 9 —

L'Assemblea dei soci delibera validamente con le maggioranze di cui all'articolo 2479bis del C.C.. _____

— Art. 10 —

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, da persona eletta dagli intervenuti. _____

Il Presidente sarà assistito da un Segretario designato ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile. _____

Nei casi di legge e quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. _____

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. _____

— AMMINISTRAZIONE —

— Art. 11 —

La società è amministrata, a seconda delle determinazioni dell'assemblea ordinaria che procede alla nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri a un massimo di sette. _____

Gli Amministratori possono essere anche non soci. _____

Gli Amministratori possono essere nominati a tempo determinato, per quel periodo che verrà stabilito di volta in volta all'atto della nomina, o a tempo indeterminato e così sino a revoca o dimissioni; essi sono sempre rieleggibili. _____

— Art. 12 —

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due membri. _____

La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per le adunanze e, in caso di urgenza, con _____



telegramma da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun componente del consiglio e, se nominati, al Sindaco unico od a tutti i Sindaci effettivi.———

Anche in difetto di convocazione, e così pure in caso di comunicazione non tempestiva, il consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza quando si trovino riuniti tutti gli Amministratori in carica, e, se nominati, il Sindaco unico o tutti i Sindaci effettivi.———

I verbali delle sedute del Consiglio sono compilati dal Segretario e sottoscritti da chi ne presiede la riunione e dal Segretario.———

——— Art. 13 ———

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.———

——— Art. 14 ———

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, può eleggere un vice Presidente e può delegare i propri poteri, nominare uno o più Amministratori delegati fissandone i poteri e i compensi, nonché nominare direttori anche generali e procuratori ad negotia per determinate categorie di atti, anche fra soggetti estranei al Consiglio. ———

——— Art. 15 ———

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono necessari od utili per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea, nonché l'alienazione dei beni immobili e degli impianti.———

——— Art. 16 ———

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado e in qualunque sede, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Spetta pure, nell'ambito dei propri poteri, agli Amministratori delegati.———

——— Art. 17 ———

Quando la società è amministrata da un Amministratore unico, questi ha con firma libera la rappresentanza legale della società verso i terzi e in giudizio, nonché davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.———

Egli ha facoltà di nominare direttori anche generali, nonché procuratori ad

negotia per determinati atti o categorie di atti; egli ha altresì facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado e in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Art. 18

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare loro un compenso annuale o periodico.

Art. 19

Sino a diversa determinazione dell'Assemblea, gli Amministratori sono vincolati al divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20

Ove la normativa vigente ne imponga l'esistenza l'organo di controllo può essere costituito dal Sindaco unico ovvero dal Collegio sindacale, eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa al sindaco unico o al collegio sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 21

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio annuale con relativo conto dei profitti e delle perdite.

Art. 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinqueper cento) da assegnare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI



Art. 23

L'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione è situata la sede sociale è l'unica competente a conoscere, eventualmente e in deroga a quanto previsto all'articolo successivo, delle controversie tra la società e i suoi componenti e di quelle comunque relative alla vita sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Sia le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria che a soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

SCIoglimento

Art. 25

In caso di scioglimento della società si provvederà per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dall'assemblea dei soci, che ne determina i poteri e i compiti.

Art. 26

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

